



COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

DELIBERAZIONE N. 64

CONSIGLIO COMUNALE

profilo 8434

OGGETTO: Modifica al regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale e modifica dell'allegato 4.

L'anno **duemilaventuno** addì **trenta** del mese di **dicembre** alle ore **21.00** in videoconferenza si è riunito il Consiglio Comunale convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione ordinaria in prima convocazione.

1	SANTACHIARA	ALESSANDRO	Sindaco	Presente
2	VALLA	CERICO	Consigliere	Presente
3	LUPPI	ELENA	Consigliere	Presente
4	PANINI	ROBERTO	Consigliere	Presente
5	PEDRAZZOLI	ALESSIA	Consigliere	Presente
6	DE PARI	MATTEO	Consigliere	Presente
7	PLATANI	ELENA	Consigliere	Presente
8	RUSSO	STEFANO	Consigliere	Presente
9	BONACINI	SIMONA	Consigliere	Presente
10	SAVAZZA	MAURO	Consigliere	Presente
11	CARAMASCHI	OLIVIA ISIDE	Consigliere	Presente
12	ORLANDINI	MAURO	Consigliere	Presente
13	MARANI	GRAZIELLA	Consigliere	Presente

Presenti n. **13** Assenti n. **0**

1	SOLA	STEFANIA	Vicesindaco - Assessore	Presente
2	PEDRAZZOLI	ILJC	Assessore	Ass. giust.
3	CARETTA	CLAUDIO	Assessore	Presente
4	PARMIGIANI	SILVIA	Assessore	Ass. giust.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale MOSCHETTA MARILIA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco SANTACHIARA ALESSANDRO assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta.

Sono nominati scrutatori i Consiglieri BONACINI SIMONA, SAVAZZA MAURO, DE PARI MATTEO.

COPIA

Il Sindaco – Presidente:

Passiamo alla trattazione dell'argomento iscritto al punto nr. 3) dell'Ordine del Giorno ad oggetto: "Modifica al "Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale" e modifica dell'allegato 4"

Prego Vicesindaco per la trattazione.

Stefania Sola – Vicesindaco - Assessore al Bilancio

Grazie signor Sindaco e buonasera a tutti.

Il canone UNICO, introdotto il 1 gennaio del 2021, ha sostituito il canone per l'occupazione suolo pubblico, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni.

Questa sera andiamo a modificare il regolamento che disciplina appunto il Canone Unico relativamente alla parte che riguarda:

- 1) La tariffa applicabile agli impianti degli operatori che forniscono servizi di comunicazione elettronica
- 2) I coefficienti moltiplicatori relativi alle occupazioni degli ambulanti e produttori agricoli del mercato settimanale

Nel primo caso la tariffa per gli impianti di telefonia mobile, ripetitori o stazioni radio, passa di legge ad una tariffa forfettaria di 800 euro, non modificabile dai comuni. Nella precedente versione del regolamento, invece, era disciplinata all'interno dell'allegato 3 come prodotto tra la tariffa standard (annuale o giornaliera) per metro quadro e collegata alla categoria (cioè all'importo individuato per la zona su cui avviene l'occupazione del suolo all'interno del territorio comunale), poi moltiplicata per il coefficiente della specifica attività.

Ad oggi non abbiamo occupazioni di questo tipo che insistono su suolo pubblico.

Per quanto riguarda invece l'area mercatale, va ricordato che già dal 2021, è stato affidato ad IREN il servizio di spazzamento per la pulizia finale dell'area. Tenuto conto quindi della necessità di coprire i maggiori costi, e considerando che i costi per lo smaltimento dei rifiuti sono inglobati nel canone di occupazione del suolo pubblico, si propone di aumentare i coefficienti moltiplicatori che concorrono nel calcolo del canone apportando le seguenti variazioni:

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	COEFFICIENTI TARIFFA ANNUALE	COEFFICIENTI TARIFFA GIORNALIERA
Ambulanti e produttori agricoli decennali mercato settimanale	0,39 0,43	0,39 0,43
Ambulanti e produttori agricoli spuntisti mercato settimanale	0,45 0,49	0,45 0,49
Ambulanti e produttori agricoli extra mercato settimanale e fiere	1,12	1,12

La maggiore entrata è stimata in circa 700 euro annua.

Il Sindaco – Presidente:

Grazie vicesindaco per la trattazione.

Prego per interventi o richieste di chiarimento.

Se non ci sono altri interventi procediamo alla votazione per il punto nr. 3) iscritto all'Ordine del Giorno ad oggetto "Modifica al "Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale" e modifica dell'allegato 4".

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITO quanto sopra, desunto per quanto chiaro possibile, da registrazione agli atti;

PREMESSO CHE:

- l'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 15/12/1997 stabilisce che le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1, commi da 816 a 836 è stato istituito per l'anno 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, che sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni;

RICHIAMATO il Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale approvato con delibera di Consiglio Comune n. 8 del 01/02/2021 e s.m.i.;

RICORDATO CHE il D.L. 77/2021 (art. 40 co. 5 ter), poi convertito in Legge n. 108/2021, è intervenuto modificando la L. 160/2019 mediante l'inserimento del comma 831 bis riguardante la tariffa applicabile agli impianti installati dagli operatori che forniscono servizi di comunicazione elettronica, introducendo l'applicazione di una tariffa forfettaria di € 800,00, non modificabile dai Comuni, per tutte le occupazioni, diverse da quelle permanenti con cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità (ex art. 1 comma 831 L. 160/2019), realizzate con infrastrutture di telecomunicazione, quali ad esempio impianti per telefonia mobile, ripetitori e stazioni radio;

TENUTO CONTO CHE il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate ha sostituito la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2013, n. 147;

DATO ATTO dei maggiori costi sostenuti dal Comune in materia di pulizia finale dell'area mercatale e che il prelievo sui rifiuti, destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, viene ora inglobato nel canone di concessione per l'occupazione delle aree patrimoniale di occupazione del suolo pubblico;

RITENUTO QUINDI che occorre aumentare del 10% i coefficienti moltiplicatori dell'allegato 4 relativamente al coefficiente annuo e giornaliero per la categoria Ambulanti e produttori agricoli decennali mercato settimanale e Ambulanti e produttori agricoli spuntisti mercato settimanale per garantire la copertura dei costi legati alla pulizia dell'area mercatale;

DATO ATTO che la maggiore entrata derivante dall'aumento dei coefficienti è stimata in € 700,00 annui;

RAVVISATA inoltre la necessità di uniformare le modalità per la definizione delle tariffe e dei coefficienti moltiplicatori del canone unico;

RILEVATO QUINDI CHE si rende necessario aggiornare Il Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale modificando i seguenti articoli:

l'art. 19 comma 1 come segue:

Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera per tutte le zone del territorio di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019, ovvero delle misure di base definite annualmente con delibera di Giunta Comunale di approvazione delle tariffe; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno. In caso di modifica del Regolamento, il Consiglio Comunale, contestualmente alla modifica, delibera anche in materia di tariffe e coefficienti.

l'art. 32 comma 2 come segue:

La tariffa applicabile all'affissione di manifesti, per tutte le zone del territorio comunale, è quella prevista dall'allegato 2 del presente regolamento, modificabile con delibera di Giunta Comunale entro i termini di approvazione del bilancio; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno. In caso di modifica del Regolamento, il Consiglio Comunale, contestualmente alla modifica, delibera anche in materia di tariffe e coefficienti.

l'art. 50 comma 1 come segue:

La tariffa standard annuale e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019 e sono definite annualmente con delibera di Giunta Comunale di approvazione delle tariffe; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno. In caso di modifica del Regolamento, il Consiglio Comunale, contestualmente alla modifica, delibera anche in materia di tariffe e coefficienti.

l'art. 54 comma 6 come segue:

Il canone relativo alle concessioni oggetto del presente articolo è stabilito nell'allegato ~~3 del presente Regolamento~~ in Euro 800 per ogni impianto insistente sul territorio. Il canone non è modificabile ai sensi del comma 817 della Legge 160/2019 e ad esso non è applicabile alcun altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura o per qualsiasi ragione o a qualsiasi titolo richiesto, ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo n. 259 del 2003. I relativi importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

l' art. 77 comma 1 come segue:

La tariffa standard annua in riferimento è quella indicata al comma 841 della Legge 160/2019, alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria ed è definita annualmente con delibera di Giunta Comunale di approvazione delle tariffe; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno. In caso di modifica del Regolamento, il Consiglio Comunale, contestualmente alla modifica, delibera anche in materia di tariffe e coefficienti.

l' art. 77 comma 3 come segue:

Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, comunque non inferiori a 0,1 o superiori a 1,25 nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione sono indicati nell'allegato 4 del presente Regolamento. I coefficienti moltiplicatori sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, i coefficienti si intendono prorogati di anno in anno.

l' art. 78 comma 1 come segue:

La tariffa standard giornaliera per le occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare è quella indicata al comma 842 della Legge 160/2019, in base alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria che viene definita annualmente con delibera di Giunta Comunale di approvazione delle tariffe; in caso di

manca approvazione entro il suddetto termine, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno. In caso di modifica del Regolamento, il Consiglio Comunale, contestualmente alla modifica, delibera anche in materia di tariffe e coefficienti.

l'Allegato 4 come segue:

TABELLA DEI COEFFICIENTI DI VALUTAZIONE ECONOMICA PER LE SPECIFICHE ATTIVITÀ ESERCITATE DAI TITOLARI DELLE CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	COEFFICIENTI TARIFFA ANNUALE	COEFFICIENTI TARIFFA GIORNALIERA
Ambulanti e produttori agricoli decennali mercato settimanale	0,39 0,43	0,39 0,43
Ambulanti e produttori agricoli spuntisti mercato settimanale	0,45 0,49	0,45 0,49
Ambulanti e produttori agricoli extra mercato settimanale e fiere	1,12	1,12

RICHIAMATO l'art. 53, comma 16, della L. 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento"*;

VISTO l'art. 1 comma 169 delle Legge 27 dicembre 2006, n. 296 secondo il quale *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*;

VISTO l'articolo 151 del D.Lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e pertanto i comuni, che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari;

DATO ATTO che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia del canone qui in esame;

RITENUTO di proporre l'approvazione della modifica degli articoli 19, 32, 50, 54, 77 e 78, nonché dell'allegato 4 del Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria con decorrenza di applicazione delle disposizioni dal 1° gennaio 2022;

RICHIAMATA la Deliberazione n. 64 adottata dal Consiglio Comunale in data 27/11/2017 avente ad oggetto "Approvazione nuova convenzione tra i Comuni di Campagnola Emilia, Correggio, Fabbrico, Rio Saliceto, Rolo, San Martino in Rio e l'Unione Comuni Pianura Reggiana per il trasferimento del Servizio Tributi. Adesione dei Comuni di Fabbrico, Rolo e San Martino in Rio." con la quale sono state trasferite all'Unione Comuni Pianura Reggiana le funzioni relative ai tributi e le connesse responsabilità dell'istruttoria degli atti;

CONSIDERATO l'ultimo periodo dell'articolo 2 - Funzioni trasferite - della sopra citata convenzione che recita: "E' esclusa dal trasferimento la soggettività attiva di imposta che rimane di competenza dei singoli Comuni. La potestà regolamentare e di definizione delle aliquote sui tributi comunali rimane in capo ai singoli Comuni, che tuttavia si impegnano a garantire il massimo di armonizzazione regolamentare in merito agli aspetti gestionali dei tributi (attività di riscossione, accertamento e liquidazione)";

VISTO il parere del Revisore dei conti acquisito al prot. 10305 in data 21/12/2021;

PRESO ATTO degli allegati pareri - espressi sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 t.u.:

- favorevole, espresso dal Funzionario Responsabile del Servizio Tributi dell'Unione Comuni Pianura Reggiana individuato con deliberazione di Giunta dell'Unione Pianura Reggiana n. 2 del 10/01/2018 - ai sensi dell'art. 5 della convenzione per il trasferimento del servizio tributi - in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

- favorevole, espresso dal Responsabile del 2° Settore "Bilancio ed Affari Finanziari" in ordine alla regolarità contabile, in quanto l'atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

CON VOTI unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano dai nr. 13 (tredici) Componenti presenti e votanti;

DELIBERA

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) di approvare le seguenti modifiche:

- l'art. 19 comma 1 come segue:

Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera per tutte le zone del territorio di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019, ovvero delle misure di base definite annualmente con delibera di Giunta Comunale di approvazione tariffe; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno. In caso di modifica del Regolamento, il Consiglio Comunale, contestualmente alla modifica, delibera anche in materia di tariffe e coefficienti.

- l'art. 32 comma 2 come segue:

La tariffa applicabile all'affissione di manifesti, per tutte le zone del territorio comunale, è quella prevista dall'allegato 2 del presente regolamento, modificabile con delibera di Giunta Comunale entro i termini di approvazione del bilancio; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno. In caso di modifica del Regolamento, il Consiglio Comunale, contestualmente alla modifica, delibera anche in materia di tariffe e coefficienti.

- l'art. 50 comma 1 come segue:

La tariffa standard annuale e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019 e sono definite annualmente con delibera di Giunta Comunale di approvazione

delle tariffe; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno. In caso di modifica del Regolamento, il Consiglio Comunale, contestualmente alla modifica, delibera anche in materia di tariffe e coefficienti.

- l'art. 54 comma 6 come segue:

Il canone relativo alle concessioni oggetto del presente articolo è stabilito in Euro 800 per ogni impianto insistente sul territorio. Il canone non è modificabile ai sensi del comma 817 della Legge 160/2019 e ad esso non è applicabile alcun altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura o per qualsiasi ragione o a qualsiasi titolo richiesto, ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo n. 259 del 2003. I relativi importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

- l'art. 77 comma 1 come segue:

La tariffa standard annua in riferimento è quella indicata al comma 841 della Legge 160/2019, alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria ed è definita annualmente con delibera di Giunta Comunale di approvazione delle tariffe; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno. In caso di modifica del Regolamento, il Consiglio Comunale, contestualmente alla modifica, delibera anche in materia di tariffe e coefficienti.

- l'art. 77 comma 3 come segue:

Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, comunque non inferiori a 0,1 o superiori a 1,25 nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione sono indicati nell'allegato 4 del presente Regolamento. I coefficienti moltiplicatori sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, i coefficienti si intendono prorogati di anno in anno.

- l'art. 78 comma 1 come segue:

La tariffa standard giornaliera per le occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare è quella indicata al comma 842 della Legge 160/2019, in base alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria che viene definita annualmente con delibera di Giunta Comunale di approvazione delle tariffe; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno. In caso di modifica del Regolamento, il Consiglio Comunale, contestualmente alla modifica, delibera anche in materia di tariffe e coefficienti.

l'Allegato 4 come segue:

TABELLA DEI COEFFICIENTI DI VALUTAZIONE ECONOMICA PER LE SPECIFICHE ATTIVITÀ ESERCITATE DAI TITOLARI DELLE CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	COEFFICIENTI TARIFFA ANNUALE	COEFFICIENTI TARIFFA GIORNALIERA
Ambulanti e produttori agricoli decennali mercato settimanale	0,43	0,43
Ambulanti e produttori agricoli spuntisti mercato settimanale	0,49	0,49
Ambulanti e produttori agricoli extra mercato settimanale e fiere	1,12	1,12

- 3) di allegare il Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, così come modificato nel testo, quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 4) di approvare per l'anno 2022, contestualmente alle modifiche del Regolamento, anche le tariffe e i coefficienti di cui agli allegati 1, 2, 3 e 4;
- 5) di procedere alla pubblicazione della delibera di approvazione del presente regolamento nel rispetto delle disposizioni del TUEL;
- 6) di stabilire che le disposizioni del Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale decorrono dall'01/01/2022 ai sensi dell'articolo 53 comma 16 della legge 388/2000.



COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA
PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

DELIBERAZIONE DI C.C. NR. 64 DEL 30/12/2021

OGGETTO: Modifica al regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale e modifica dell'allegato 4.

P A R E R I
ART. 49 e 147bis D.LGS. 18/08/2000, NR. 267

Il sottoscritto, Responsabile del Settore "BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI", esprime parere **PARERE FAVOREVOLE** sulla proposta in oggetto in ordine alla regolarità tecnica, art.49 e 147bis del D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DI SETTORE
F.to ADRIANA VEZZANI

Il sottoscritto, Responsabile del Settore "BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI", esprime parere **PARERE FAVOREVOLE** sulla proposta in oggetto, in ordine alla regolarità contabile, articoli 49 e 147bis del D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DI SETTORE
F.to VEZZANI GIULIANA



COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA
PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to SANTACHIARA ALESSANDRO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MOSCHETTA MARILIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (Art. 124 del D.Lgs. 267/2000)

Certifico, su conforme attestazione del messo comunale, che copia della presente deliberazione - 64 del 30/12/2021 - viene oggi 17-02-2022 pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune ove vi rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MOSCHETTA MARILIA

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
MOSCHETTA MARILIA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art.134, 3° comma, D.Lgs. 267/2000)

Si certifica che la suesposta deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune.

La stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA, ai sensi dell'art.134, comma 3, D.Lgs. 267/2000, il giorno

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MOSCHETTA MARILIA

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
MOSCHETTA MARILIA